



Direzione Affari Legali e Generali

Unità Elettorale, Normativa e Costituzione Strutture universitarie/eb

UNIVERSITA' DI PISA

Codice AOO: CLE

Num. Prot.: 0048614 / 2017

Data: 28/09/2017

Rep: **Decreti rettorali**

Num: **1211/2017**

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'articolo 6 "Autonomia delle università", comma 1;

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "*Norme in materia di organizzazione delle università, di personale e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*";

VISTO lo Statuto di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale 27 febbraio 2012, n. 2711e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il regolamento sugli assegni di ricerca, emanato con D.R. 28 aprile 2011, n. 5958 e successive modifiche ed integrazioni;

RILEVATA la necessità di prevedere, in caso di bandi per assegni di ricerca gravanti su fondi derivanti da finanziamenti esterni, la facoltà delle strutture di nominare all'interno della commissione giudicatrice un membro esperto indicato dall'ente finanziatore;

RITENUTO opportuno modificare l'articolo 4 del regolamento degli assegni di ricerca emanato con D.R. 28 aprile 2011, n. 5958 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del 21 luglio 2017, n. 242, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere favorevole alla sopracitata modifica;

VISTA la delibera del 14 settembre 2017, n. 176, con la quale il Senato Accademico ha approvato la modifica all'articolo 4 del regolamento sopracitato;

DECRETA

Art. 1

All'articolo 4, - Finanziamenti, bandi e procedure di selezione: b) Bandi relativi a specifici programmi di ricerca - del *Regolamento sugli assegni di ricerca*, emanato con Decreto Rettorale D.R. 28 aprile 2011, n. 5958, e successive modifiche ed integrazioni, i commi 1 e 4 sono modificati, e, pertanto, sono così riformulati:

- comma 1: *Le strutture in qualsiasi momento possono richiedere l'emanazione di bandi per assegni su fondi propri, anche derivanti, in tutto o in parte, da contratti conto terzi o da finanziamenti esterni, impegnandosi a trasferire all'amministrazione centrale l'importo relativo.*

- comma 4: *La commissione è nominata dal responsabile della struttura, secondo quanto deliberato dal consiglio della struttura stessa, e si compone del responsabile del progetto di ricerca e di altri due membri, oltre ad un supplente, professori o ricercatori, appartenenti al settore scientifico disciplinare relativo al progetto o settore affine. Nel rispetto della procedura di nomina di cui al periodo precedente, qualora i fondi per l'erogazione dell'assegno derivino in tutto o in parte da finanziamenti esterni, un membro della Commissione può essere un esperto, indicato dall'ente finanziatore per particolare competenza documentata rispetto all'oggetto del programma di ricerca. Anche il membro esterno resta sottoposto alle norme del Codice etico.*

Art. 2

Il presente decreto entra in vigore all'atto della sua emanazione.

IL RETTORE

Paolo Maria Mancarella